



INTERVENTO

di Felice Besostri*

Un ringraziamento al prof. Lanchester non è formale, ma gli sono grato come cittadino, prima ancora che come avvocato e componente in pensione ,ma non in quiescenza ,del corpo docente. Nel suo insegnamento non si limita a registrare gli eventi, li anticipa e gli riesce come oggi a mettere a confronto esperienze e ruoli diversi , non confinandosi nell'accademia.

Per entrare subito in tema

"Una comunità politica non può durare, né svilupparsi, se i fondamenti della sua legittimità e della sua efficacia non vengono riattivati in permanenza" è l'incipit del discorso di accettazione di Etienne Balibar del premio Hannah Arendt per il pensiero politico dalla Fondazione Heinrich Boell concessogli recentemente (Manifesto 2/12/17 pag. 10).

Questo ricorso è anzitutto un'occasione per riflettere sul nostro tempo, sulle cose da fare per evitare in primo luogo il degrado della democrazia e la liquefazione delle istituzioni. Questo per un socialista democratico è un prerequisito per qualsiasi politica, per riflettere sugli indebolimenti delle strutture legalitarie già storicamente fragili nel nostro Paese. Insieme a questo, la cosa più importante da fare è mettere fine alla violazione delle regole e cominciare subito ad invertire la rotta, rispetto alla crescita delle diseguaglianze.

Credo che tutti si possa convenire sul fatto che in una Repubblica Democratica con forma di governo parlamentare la legge elettorale e la sua conformità a Costituzione sia una componente essenziale della sua legittimazione , che sfida la sua stessa efficacia, anche se questa parola viene confusa come stabilità e rapidità di decisione: la stabilità non è un bene in sé: un governo incapace di risolvere i problemi della società ,e nella mia visione occupa un ruolo prioritario la riduzione delle diseguaglianze, è meglio che se ne vada. Anche la rapidità della decisione, non siamo in una borsa valori, quando si tratta di anticipare gli

* Avvocato amministrativista, Ricercatore di Diritto costituzionale comparato presso il Dipartimento di Studi Internazionali dell'Università degli studi di Milano.

andamenti delle quotazioni, non è un bene in sé: le decisioni sbagliate prese rapidamente producono i maggiori danni e spesso in modo irreversibile. Nelle istituzioni rappresentative la rappresentanza è fondamentale. Per questa ragione ritengo che nella congiuntura politica, in cui ci troviamo, una legge elettorale sostanzialmente proporzionale sia la più adatta a prendere decisioni condivise, una scelta politica non obbligata dalla Costituzione. Non ho cambiato idea rispetto a quando discussi in Corte, insieme con gli avvocati Bozzi e Tani della legittimità costituzionale della legge n. 270/2005 e dissi che un sistema maggioritario all'inglese sarebbe perfettamente costituzionale, a prescindere da valutazioni politiche. Quel sistema però non sarà mai adottato perché è un sistema onesto, se i collegi non sono “borghi putridi”, perché la maggioranza dipende dalla capacità di conquistare la maggioranza del parlamento conquistando la maggioranza dei collegi uno per uno, senza trucchi e i parlamentari sono scelti direttamente uno per uno con voto, eguale, libero e personale. Dal 2005, ma il Mattarellum, ne era comunque un'anticipazione parziale, invece si sono persi tempo ed energie per sistemi elettorali che escludessero i cittadini dalla scelta dei loro parlamentari o quantomeno la gran maggioranza di essi con premi esagerati e distribuiti da un algoritmo sull'intero territorio nazionale, liste bloccate o capilista comunque privilegiati e pluricandidature. Per ben due volte non si è tenuto conto dei moniti discreti della Corte Costituzionale espressi in forma garbata con le sentenze n. 15 e 16 del 2008 e la prima storica in materia di controllo di costituzionalità di quella che era una zona franca: la sentenza n. 1 del 2014. Si è ignorato persino la sentenza n. 8878/2014 della Prima Sezione Civile della Cassazione, per cui una legge elettorale incostituzionale viola un diritto fondamentale e permanente dei cittadini dal giorno della sua entrata in vigore fino alla sua espunzione per decisione della Corte Costituzionale. Dopo la 270/2005 è stata la volta della n. 52/2015, due leggi collegate ad una revisione costituzionale sconfessata dal popolo italiano nel 2006 e nel 2016, che ha confermato la Costituzione e delegittimato, chi la voleva cambiare.

Siamo di fronte ad una terza legge elettorale la n. 165/2017, che se è vero che il diavolo si annida nei dettagli è una legge diabolica. Non ci sono premi di maggioranza apparenti, anche se la confusione tra parte uninominale maggioritaria e quella proporzionale plurinominale, grazie al voto congiunto e all'assenza di scorporo, è un modo di premiare in seggi partiti di maggioranza relativa e le coalizioni, benché con la modifica dell'art. 14 bis dpr 361/1957 rispetto al testo vigente con le modifiche introdotte dalla l. 270/2005, non si capisce perché debbano essere premiate coalizioni evanescenti senza nemmeno un programma comune, la cui unica funzione è di accalappiare i voti di liste coalizzate con voti tra l'1% e il 2,99%. Altra questione aperta sono i modi surrettizi per impedire di fatto la presentazione di liste, che già non godano di un gruppo parlamentare nell'aprile 2017 e le vere e proprie prevaricazioni come l'art. 6 c. 4 per cui per beneficiare della riduzione a metà delle firme bisogna presentare la stessa lista in tutte le circoscrizioni senatoriali regionali, una vessazione eccessiva per una camera eletta su base regionale, come anche la previsione di un soglia di accesso nazionale anche per il Senato non tenendo conto che a

partire dalla Sicilia in giù come popolazione regionale, la soglia regionale è già superiore al 4%.

Per avere un voto libero ed evitare una delegittimazione permanente del futuro parlamento occorre che la Corte si pronunci prima dello scioglimento del Parlamento. Spetta alle future Camere completare la Corte Costituzionale, nominare i membri laici del CSM, eleggere o riconfermare il Presidente della Repubblica nel 2022. Per queste ragioni abbiamo presentato tre ricorsi per conflitto di attribuzione da parte di parlamentari singoli o associati in gruppo incentrati sulla compatibilità del voto di fiducia con la procedura normale prevista dall'art. 72 c. 4 Cost e ci apprestiamo a presentarne un quarto con il popolo sovrano come potere dello Stato attraverso il corpo elettorale. Siamo ben concii della novità dello strumento e delle perplessità che suscita, ma tranquillizzatevi nel ricorso è detto a chiare lettere in carattere grassetto:

In alternativa avendo risolto positivamente l'ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione promosso da esponenti del corpo elettorale e del Parlamento, anche nella loro qualità di elettori, e ritenendo fondate le censure di costituzionalità, si richiede che codesta Ecc.ma Corte annulli singole disposizioni delle leggi delle leggi n. 52/2015 e n. 165/2017, e precisamente quelle che direttamente incidono sul diritto permanente ed inviolabile di votare secondo Costituzione in rispetto ai diritti costituzionali fondamentali ex artt. 3 e 48 Cost. e degli artt. 49 e 51 Cost. unicamente se direttamente collegati ai precedenti articoli, in particolare se inibiscono il diritto di voto libero e personale, in quanto questo ricorso è promosso unicamente a tutela del diritto di esercitare conformemente alla Costituzione l'elettorato attivo, che riguarda il corpo elettorale nel suo complesso e non l'elettorato passivo o di associarsi liberamente in partiti per determinare con metodo democratico la politica nazionale, che riguardano una frazione estremamente minoritaria del corpo elettorale. I ricorrenti vogliono evitare che il conflitto di attribuzione diventi uno strumento generale d'impugnazione diretta di norme di legge di sospetta costituzionalità, ma intendono riservarlo a quando è in discussione il diritto di voto, fonte generale e principale di legittimazione dell'intero ordinamento costituzionale in una Repubblica fondata sulla democrazia rappresentativa con forma di governo parlamentare.

Men che meno lo strumento per mettere in discussione la costituzionalità di una legge per violazione di una qualsivoglia norma del Regolamento Parlamentare sul procedimento legislativo, ad esempio la Parte Seconda del Regolamento Camera, così intitolato. Le norme regolamentari non sono parametro di costituzionalità. In ricorsi già presentati nel corso del 2017, quelli contrassegnati con i numeri 5, 6 e 7 il ricorso a questo strumento di impugnazione diretta è svolto unicamente in relazione alla violazione di una norma costituzionale, l'art. 72 c.4, e non dell'art. 116 Reg. Camera, il Reg. Senato neppure lo contempla il voto di fiducia su singoli provvedimento o norme.

Nessun abuso è possibile in considerazione della stessa procedura che lascia arbitra della ammissibilità la stessa Corte in assenza di contraddittorio, che in questo caso è garanzia

Anticipazioni al n. 3 del 2017 della Rivista "Nomos. Le attualità nel diritto"

dei ricorrenti normali cittadini, rispetto ai controinteressati, che sono poteri costituiti dello Stato, anche se comporta un sacrificio del diritto costituzionale di difendersi. Lo scopo è quello che le votazioni si svolgano sotto l'usbergo di leggi elettorali costituzionali, che solamente in tal caso garantiscono una legittimazione non solo formale e giuridica, ma sostanziale e politica del Parlamento e a cascata di tutte le altre istituzioni, che ne derivano in particolare la Presidenza della Repubblica e il Governo. Questa preoccupazione è tale, che non saremmo delusi da una sentenza, che con l'autorità del giudicato della Corte dovesse affermare che con gli 8 voti di fiducia l'art. 72 c. 4 Cost. è stato rispettato, ma per entrare nel merito il ricorso deve essere dichiarato ammissibile. Un controllo in via incidentale sarebbe unicamente possibile, se il Parlamento italiano avesse rispettato le raccomandazioni del Codice di Buona Condotta in materia Elettorale del Consiglio d'Europa: non si fanno cambiamenti rilevanti della legislazione elettorale nell'anno che precede le elezioni, in questo caso alla scadenza del quinquennio della XVIIa legislatura, 14 marzo 2018, mancano meno dei 180 giorni previsti dalla legge n. 53/1990 art. 14 per iniziare legittimamente a raccogliere le firme, che con una norma della l. 165/2017 potrebbe essere ridotto anche ad una decina sola di giorni, cioè dal 45° al 35° giorno antecedente la data delle elezioni, se il Ministero dell'Interno mettesse in rete la modulistica pertinente alle operazioni elettorali preparatorie l'ultimo giorno utile concessogli dalla legge.